

Statuti della Federazione Svizzera degli Avvocati

I. Scopo della Federazione

Art. 1

La Federazione Svizzera degli Avvocati (chiamata d'ora innanzi Federazione) è un'associazione in conformità agli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero, che ha per scopo:

di salvaguardare la reputazione, i diritti e gli interessi dell'avvocatura svizzera all'interno e all'estero e di intervenire per l'indipendenza della professione dell'avvocato
di promuovere la formazione continua teorica e pratica dei suoi membri
di contribuire allo sviluppo del diritto e all'amministrazione della giustizia, nell'interesse generale di colui che aspira a giustizia e nel rispetto dei diritti dell'uomo
di stabilire e di mantenere relazioni collegiali tra i suoi membri
di promuovere i contatti tra gli ordini cantonali degli avvocati
di curare le relazioni con le federazioni di avvocati di altri paesi e con le organizzazioni internazionali di avvocati che perseguono scopi analoghi; essa può aderire quale membro a tali organizzazioni
di rappresentare gli avvocati svizzeri presso le autorità federali e nelle organizzazioni internazionali.

II. Sede della Federazione

Art. 2

La sede della Federazione è a Berna.

III. Membri

Art. 3

È membro della Federazione Svizzera degli Avvocati l'avvocato che esercita la professione in modo indipendente o come collaboratore di un avvocato indipendente e che è un membro attivo di un ordine cantonale riconosciuto.

Art. 4

Un membro di un ordine cantonale riconosciuto, che rinuncia all'esercizio della professione d'avvocato e che era membro attivo della Federazione, può diventare membro passivo.

Art. 5

I membri passivi non hanno il diritto di voto e non possono essere designati quali delegati né possono essere nominati in un organo della Federazione.

Art. 6

Gli ordini cantonali riconosciuti sono (elenco secondo la data d'entrata nella Federazione):

- Zürcher Anwaltsverband
- Bernischer Anwaltsverband
- Luzerner Anwaltsverband
- Urner Anwaltsverband
- Anwaltsverband des Kantons Schwyz
- Anwaltsverband Unterwalden
- Glarner Anwaltsverband
- Advokatenverein des Kantons Zug
- Ordre des Avocats Fribourgeois
- Solothurnischer Anwaltsverband
- Advokatenkammer Basel
- Basellandschaftlicher Anwaltsverband
- Schaffhauser Anwaltskammer
- Appenzellischer Anwaltsverband
- St. Galler Anwaltsverband
- Bündnerischer Anwaltsverband
- Aargauischer Anwaltsverband
- Thurgauischer Anwaltsverband
- Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino
- Ordre des Avocats Vaudois
- Ordre des Avocats Valaisans
- Ordre des Avocats Neuchâtelois
- Ordre des Avocats de Genève
- Ordre des Avocats Jurassiens

Art. 7

Nuovi ordini cantonali sono riconosciuti con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati. Il rifiuto non deve essere motivato.

Viene riconosciuto solo un ordine per ogni cantone o semicantone.

Se due o più ordini cantonali si raggruppano in una nuova federazione indipendente, il riconoscimento avviene parimenti con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 8

L'Assemblea dei Delegati può ritirare il riconoscimento agli ordini cantonali i cui statuti non corrispondono più allo scopo della Federazione.

Art. 9

I membri della Federazione Svizzera degli Avvocati che appartengono a più ordini cantonali possono esercitare i loro diritti sociali per mezzo di un solo ordine cantonale.

Il contributo sociale è prelevato una volta sola.

Art. 10

La qualità di membro della Federazione si estingue quando viene a mancare una delle condizioni indicate all'art. 3 o all'art. 4.

IV. Organi della Federazione

Art. 11

Gli organi della Federazione sono:

- 11.1 l'Assemblea dei Delegati;
- 11.2 il Consiglio;
- 11.3 la Conferenza dei presidenti;
- 11.4 i revisori dei conti.

A. L'Assemblea dei Delegati

Art. 12

L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della Federazione, cui spettano i seguenti poteri:

- 12.1 elezione del presidente
- 12.2 elezione degli altri membri del Consiglio
- 12.3 designazione dei revisori dei conti
- 12.4 elezione del presidente o della presidentessa, dei membri ordinari e supplenti della Commissione di ricorso degli avvocati specialisti FSA
- 12.5 approvazione dei conti d'esercizio
- 12.6 scarico al Consiglio
- 12.7 fissazione dei contributi sociali, il cui ammontare non potrà eccedere Fr. 300.—
- 12.8 riconoscimento di un nuovo ordine (art. 7)
- 12.9 ritiro del riconoscimento di un ordine cantonale (art. 8)
- 12.10 modifica degli statuti
- 12.11 l'emanazione di norme deontologiche svizzere
- 12.12 adesione a organizzazioni internazionali
- 12.13 scioglimento della Federazione
- 12.14 deliberazione su tutti gli altri argomenti che il Consiglio sottopone all'Assemblea dei Delegati.

Proposte di membri che vengono presentate al Consiglio al più tardi tre mesi prima dell'Assemblea dei Delegati devono essere inserite nell'elenco delle trattande. Non si può deliberare su argomenti non inclusi nell'elenco delle trattande.

Art. 13

L'Assemblea dei Delegati si compone dei membri della Federazione. Ogni membro attivo e passivo ha diritto di presenziarvi e di partecipare alla discussione con voce consultiva.

Art. 14

Il diritto di voto è esercitato dai delegati degli ordini cantonali.

Ogni ordine cantonale ha diritto a:

- 2 delegati con un numero di membri fino a 50
- 3 delegati con un numero di membri da 51 a 100.

Ordini cantonali con più di 100 membri hanno diritto a un ulteriore delegato per ogni 100 membri successivi così come per un'eventuale frazione rimanente.

Art. 15

Gli ordini cantonali stabiliscono il modo di elezione e la durata della carica dei loro delegati e dei loro supplenti così come la durata dei loro mandati.

Un delegato può rappresentare, con procura scritta, al massimo due altri delegati, indipendentemente dal fatto che siano membri del suo ordine o di un altro ordine. I membri del Consiglio della FSA non possono essere delegati.

Art. 16

Gli ordini cantonali annunciano alla Federazione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero dei loro membri al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero e il nome dei delegati e dei supplenti.

Art. 17

L'assemblea dei Delegati ordinaria si riunisce una volta all'anno. Il Consiglio convoca l'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio, 10 delegati, 3 ordini cantonali o almeno 50 membri possono, indicando la trattanda, chiedere la convocazione di un'Assemblea dei Delegati straordinaria. Il Consiglio deve convocare questa Assemblea dei Delegati straordinaria entro tre mesi.

Art. 18

La convocazione con l'indicazione delle trattande deve essere notificata a tutti i membri con almeno 30 giorni di anticipo.

L'Assemblea dei Delegati può deliberare se è presente almeno un terzo dei delegati e se è rappresentata la maggioranza degli ordini cantonali.

In caso di mancata capacità a deliberare deve essere convocata una nuova Assemblea dei Delegati che può validamente deliberare in ogni caso.

Art. 19

Per le deliberazioni vale, sotto riserva dell'art. 19 cpv. 2, la maggioranza assoluta dei voti emessi dai delegati. In caso di parità di voti la votazione va ripetuta. Se vi è ancora parità di voti decide il voto del presidente.

Le seguenti deliberazioni:

19.1 ritiro del riconoscimento a ordini cantonali (art. 8)

19.2 modifica degli statuti (art. 30)

19.3 scioglimento della Federazione (art. 30)

sono prese quando aderisce la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti e dei due terzi degli ordini cantonali rappresentati. Per l'accertamento del voto di un ordine fa stato la maggioranza della delegazione cantonale. In caso di parità di voti, a ogni proposta è attribuito mezzo voto.

B. Il Consiglio

Art. 20

Il Consiglio si compone di almeno nove membri .

La durata del mandato dei membri del Consiglio è di due anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili per al massimo tre ulteriori mandati.

Nell'elezione dei membri del Consiglio si terrà conto nel miglior modo possibile della ripartizione geografica e linguistica*. Un ordine cantonale non può avere che un membro nel Consiglio.

Art. 21

Al Consiglio spettano tutti i poteri che gli statuti non attribuiscono all'Assemblea dei Delegati, alla Conferenza dei presidenti o ai revisori dei conti, segnatamente:

- 21.1 la nomina del segretario generale e la determinazione del suo elenco oneri
- 21.2 la gestione degli affari correnti e la preparazione della Conferenza dei presidenti e dell'Assemblea dei Delegati
- 21.3 l'allestimento del preventivo annuale e la tenuta della contabilità
- 21.4 la tenuta di un elenco dei membri
- 21.5 l'organizzazione di manifestazioni, in particolare del Congresso degli Avvocati
- 21.6 le relazioni con le autorità e la rappresentanza degli avvocati nei loro confronti
- 21.7 la formazione di commissioni e la designazione di incaricati per compiti speciali
- 21.8 la resa dei conti sulla sua attività a ogni Assemblea dei Delegati
- 21.9 la cura delle relazioni con gli ordini cantonali
- 21.10 la cura delle relazioni con gli ordini stranieri e le organizzazioni internazionali e la rappresentanza degli avvocati svizzeri nei loro confronti
- 21.11 l'emanazione di direttive concernenti altre regole specifiche alla professione di avvocato
- 21.12 progettazione e messa in atto del progetto «Avvocati specialisti FSA»

Art. 22

Il Consiglio si costituisce da solo, sotto riserva dell'art. 27.

Esso designa due vicepresidenti fra i suoi membri, dei quali uno almeno deve appartenere a un'altra regione linguistica del presidente.

Esso designa un membro del Consiglio come tesoriere della Federazione.

Il Consiglio emana un regolamento d'organizzazione.

Art. 23

Il Consiglio non può deliberare che in presenza della metà dei suoi membri almeno.

Esso delibera alla maggioranza assoluta dei membri presenti, tuttavia con almeno 4 voti.

Esso può prendere deliberazioni valide per corrispondenza quando tutti i suoi membri sono d'accordo.

Art. 24

La Federazione viene vincolata verso terzi dal presidente o da un vicepresidente in unione con un altro membro del Consiglio o con il segretario generale.

C. La Conferenza dei presidenti*Art. 25*

Il Consiglio riunisce periodicamente i presidenti degli ordini cantonali. Stabilisce l'ordine del giorno.

La Conferenza dei presidenti ha compito consultivo.

La convocazione di una Conferenza dei presidenti può essere chiesta da 3 presidenti cantonali con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Su richiesta di 5 presidenti cantonali, il Consiglio può essere incaricato di occuparsi di una pratica e proporre delle soluzioni al riguardo (mozione). Il Consiglio sottopone la sua proposta all'Assemblea dei Delegati per delibera entro il termine di un anno.

D. I revisori dei conti

Art. 26

Vengono eletti quali revisori dei conti due membri di due ordini cantonali diversi. Controllano i conti annuali e fanno una relazione all'Assemblea dei Delegati, alla quale devono partecipare.

Vengono eletti per tre anni e possono essere rieletti.

V. Il presidente e il segretario generale

Art. 27

Il presidente della Federazione viene scelto tra i membri del Consiglio e viene eletto per due anni dall'Assemblea dei Delegati. Una sua rielezione è esclusa.

Il presidente presiede la Federazione e la rappresenta verso terzi. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Delegati, delle riunioni dei presidenti cantonali e delle riunioni del Consiglio. In caso di impedimento viene sostituito da un vicepresidente, da un altro membro del Consiglio o dal segretario generale.

Art. 28

Il Consiglio nomina un segretario generale per la gestione del segretariato della Federazione.

Il Consiglio stabilisce il salario del segretario generale e determina il suo elenco oneri.

VI. Disposizioni diverse

Art. 29

Ai delegati, ai membri del Consiglio, ai revisori dei conti, ai membri di commissioni specializzate e alle persone incaricate di compiti dalla Federazione vanno rimesse le spese per gli spostamenti.

Le altre spese dei membri del Consiglio vengono rimesse con un'indennità annua forfettaria stabilita dal Consiglio.

Art. 30

Proposte per la modifica degli statuti o per lo scioglimento della Federazione devono essere notificate ai membri almeno due mesi prima dell'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio fa una relazione scritta ai delegati.

VII. Disposizioni finali

I presenti statuti entrano in vigore il 22 giugno 2001.

A tale data gli statuti del 5 giugno 1898, comprese le loro successive revisioni, sono abrogati.

